

- 12) Il canone applicato è stato determinato secondo i criteri individuati nel Regolamento di amministrazione del demanio approvato con Ordinanza del Commissario Straordinaria n. 22/2021 del 29/09/2021. Il concessionario si obbliga al pagamento dell'eventuale conguaglio
- 13) Il concessionario si impegna ad accettare ogni eventuale variazione del canone che dovesse intervenire in costanza di concessione per effetto dell'entrata in vigore di inderogabili norme di legge eterointegranti.
- 14) Per quanto non espressamente previsto, si rinvia alle disposizioni del Codice della Navigazione e del relativo Regolamento di esecuzione in materia di demanio marittimo;
- 15) Qualsiasi spesa inerente il presente Atto è a carico del Concessionario. Lo stesso ha provveduto ad assolvere alle spese di registrazione e alle spese relative ai valori bollati tramite versamento virtuale mediante modello F24.

IL CONCESSIONARIO  
Frittelli Maritime Group S.p.A.  
Il rappresentante legale  
Dott. Alberto Rossi  
*Firmato digitalmente*

La presente licenza viene sottoscritta in modalità telematica con apposizione di firme digitali, la cui attestazione di verifica viene allegata alla presente licenza per farne parte integrante.

Il concessionario dichiara di eleggere domicilio digitale all'indirizzo: [frittellimaritime@pec.fedespedi.it](mailto:frittellimaritime@pec.fedespedi.it)

Ancona, addì 17.05.2023

IL CONCESSIONARIO  
Frittelli Maritime Group S.p.A.  
Il rappresentante legale  
Dott. Alberto Rossi  
*Firmato digitalmente*

IL PRESIDENTE  
Ing. Vincenzo Garofalo  
*Firmato digitalmente*

Visto L'Ufficiale Rogante  
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà  
*Firmato digitalmente*

ADSP del MARE ADRIATICO CENTRALE - Si attesta che il presente atto è stato registrato presso l'Ufficio delle Entrate di Ancona il 19/05/2023 al n° 569 serie 1 con l'esenzione di euro 654,00

L'Ufficiale Rogante

L'Ufficiale Rogante  
Dott.ssa Maria Grazia Pittalà

N. 00- 08 del registro  
Concessioni - Anno 2023

N. 2053 del repertorio

## AUTORITA' di SISTEMA PORTUALE

del Mare Adriatico Centrale

(C.F. e P. IVA n. 00093910420)

### IL PRESIDENTE DELL'AUTORITA' DI SISTEMA PORTUALE DEL MARE ADRIATICO CENTRALE

<input checked="" type="checkbox"/>	PRIMO RILASCIO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO
<input type="checkbox"/>	RINNOVO CON MODIF.
<input type="checkbox"/>	VARIAZ. INTESTAZIONE

Vista la Legge 28/01/94 n. 84 e successive modifiche;  
Viste le disposizioni di cui al Decreto Legislativo n.169/2016;  
Visti l'art.36 del Codice della Navigazione e l'art. 8 del Regolamento di Esecuzione del Codice della Navigazione;  
Visto il D.M. 15.03.2022 n. 55 del Ministro delle Infrastrutture e della Mobilità sostenibili notificato a questa Autorità in data 16/03/2022, recante nomina del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Visto il Decreto Presidenziale n. 99/2023 dell'08/05/2023 con cui è stata nominata, quale Ufficiale Rogante ai fini e per gli effetti di cui all'art. 9 Reg. Cod. Nav., la Dott.ssa Maria Grazia Pittalà, Funzionario Coordinatore presso la Divisione Demanio Imprese e Lavoro Portuale dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C.  
Vista l'istanza, avanzata in data 23/02/2022, assunta al prot. ARR-002091 e successive integrazioni acquisite al prot. ARR-3074 del 15.03.2022 e ARR-3706 del 28.03.2022, con la quale la società Frittelli Maritime Group s.p.a. (C.F./P.I. 01023760422) ha interposto domanda di rilascio di una concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. relativamente ad un'area demaniale marittima di mq 6.841,00 situata nel complesso ex Tubimar nel Porto di Ancona, catastalmente individuata al fg. 11 part.lla 2 sub 40/parte, allo scopo di svolgere attività di deposito e movimentazione di merci alla rinfusa, di merci unitizzate o in container, inclusi container vuoti e di rotabili prevalentemente provenienti da sbarco e/o diretti all'imbarco, e relative attività accessorie, funzionali e connesse alle stesse, incluso il deposito di mezzi, macchinari e strumenti di proprietà per la durata di anni 4 (quattro);  
Vista l'istanza concorrente, avanzata in data 28.03.2022 acquisita al prot. ARR 3690 e successive integrazioni acquisite al prot. ARR-3802 del 29.03.2022 con la quale la società Transport Service Soc. Coop. p.a. (C.F./P.I. 01438300426) ha interposto domanda di rilascio di una concessione demaniale marittima ai sensi dell'art. 36 Cod. Nav. relativamente alla medesima area di cui sopra per una diversa superficie pari a mq 6.684,00, allo scopo di adibire l'area alla sosta di n. 50 automezzi e rimorchi, per la durata di anni 4 (quattro);  
Viste le note prot. PAR-1991 del 25.03.2022 e prot. PAR-2056 del 28.03.2022 con cui si chiedeva, rispettivamente, alla società Frittelli Maritime Group S.p.A. e alla società Transport Service Soc. Coop. p.a. di confermare l'interesse al conseguimento del titolo demaniale per un periodo inferiore alla durata quadriennale proposta, decorrente dalla data del rilascio fino alla data del 30/11/2023 in considerazione degli interventi previsti per l'implementazione infrastrutturale a sostegno del trasporto intermodale nell'area portuale di Ancona, aventi presumibile data di inizio non antecedente al Dicembre 2023, giusta comunicazione rilasciata dalla Direzione Tecnica di questa Autorità, acquisita a prot. PAR-1789 del 18.03.2022.  
Viste le note acquisite a prot. ARR-3706 del 28.03.2022 e prot. ARR-3802 del 29.03.2022 con cui, rispettivamente, le società Frittelli Maritime Group S.p.A. e società Transport Service Soc. Coop. p.a. esprimevano interesse e disponibilità al conseguimento del titolo per il più ridotto periodo decorrente dalla data di rilascio del titolo al 30/11/2023;  
Considerata la necessità di indicare, ai fini del corretto avvio del procedimento amministrativo e della riconnessa determinazione del canone demaniale marittimo da porre a base dell'eventuale procedura comparativa, una univoca superficie da assentire individuata in mq 6.841,00;  
Visto l'Avviso di pubblicazione della suddetta istanza ai sensi dell'art. 18 Reg. Cod. Nav. osteso in data 12/04/2022;  
Viste le osservazioni pervenute a questa Autorità da parte della società Transport Service Soc. Coop. p.a., della Confartigianato Trasporti Marche, nonché della società Frittelli Maritime Group S.p.A., assunte rispettivamente a prot. ARR-5422 del 02.05.2022, ARR-5637 del 05.05.2022 e ARR-6002 del 12.05.2022, pubblicate sul sito istituzionale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale;  
Visto il parere espresso dalla Direzione Tecnica e Programmazione dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C. recante prot. PAR-001789 del 18.03.2022;  
Visto il parere espresso dalla Divisione Security- Safety Portuale e servizi all'utenza dell'Autorità di Sistema Portuale M.A.C. recante prot. PAR-002561 del 13.04.2022;  
Visto il parere reso dalla Capitaneria di Porto di Ancona prot. U-0012720 del 29.04.2022 acquisito a prot. ARR-005368 del 29.04.2022;  
Visto il parere urbanistico reso dal Comune di Ancona - Direzione Sportello Unico Integrato- Edilizia Privata, produttiva e commercio, patrimonio, acquisita a prot. ARR-9730 del 28.07.2022 inerente la destinazione d'uso ammissibile per l'area individuata catastalmente al foglio 11 part. 2 sub 40/parte;  
Vista la nota prot. U-0003392 del 23.02.2023 con cui l'Autorità di Sistema Portuale M.A.C. ha comunicato agli aspiranti concessionari (Frittelli Maritime Group S.p.A. e società Transport Service Soc. Coop. p.a.), sulla scorta dell'istruttoria svolta, la non conformità dell'uso prospettato dalla società Transport Service Soc. Coop. p.a. rispetto alle previsioni

urbanistiche vigenti per l'area in argomento, con conseguente inassentibilità del tratto demaniale sì come proposto dalla suddetta società;

Vista la delibera del Comitato di Gestione n.16 del 30/03/2023 ai sensi dell'art. 9 comma 5 della Legge 84/1994;

Vista la nota prot. U-0006042 del 04.04.2023 con la quale questa Autorità ha richiesto gli adempimenti necessari per la sottoscrizione della presente licenza, integrati con nota prot. E-7812 dell'08/05/2023;

Vista la documentazione integrativa assunta al prot. n.7650 del 03.05.2023 e al prot. E- 8352 del 15.05.2023;

Vista l'istanza di autorizzazione ex art. 19 D.Lgs. 374/1990 trasmessa dalla società Frittelli Maritime Group S.p.A. alla competente Agenzia delle Dogane in data 15.05.2023 e per conoscenza all'Autorità di Sistema Portuale M.A.C. acquisita a prot. 8352 del 15.05.2023;

Visto l'avvenuto pagamento del canone demaniale dovuto per l'importo di €26.961,04 richiesto con atto di accertamento n. 00-31/23 del 04/04/2023, per il periodo dal 04/05/2023 al 30/11/2023;

Vista la cauzione prestata ai sensi dell'art. 17 Reg. Cod. Nav. mediante polizza n. 2379921 emessa dalla società CO.FA.CE s.a. di importo pari ad euro 60.000,00 a garanzia degli obblighi assunti in dipendenza della concessione demaniale;

Vista la polizza assicurativa per i rischi incendio, fulmine, scoppio delle pertinenze demaniali n. 420122577/00003 e relativa appendice emessa in data 20/04/2023 dalla società Generali Italia S.p.A. comprensiva della partita ricorso terzi per l'importo di euro 500.000,00 e vincolo a favore di questa Autorità di Sistema;

Vista la polizza n. 380541383 emessa in data 04/02/2019 dalla Società Generali S.p.A. per un importo assicurato RCT-RCO di euro 3.500.000,00 unico;

Vista la nota dell'Agenzia delle Entrate – Direzione Provinciale di Ancona – Ufficio Territoriale di Ancona, acquisita al prot. n. E-0008229 del 12.05.2023;

Vista la comunicazione antimafia liberatoria rilasciata ai sensi dell'art. 85 D.lgs. n.159/2011 in data 09.02.2023 PR\_ANUTG\_Ingresso\_0120667\_20221014 attestante l'insussistenza di cause di decadenza, di sospensione o di divieto di cui all'art. 67 D.lgs. 159/2011, acquisita al prot. n.E-0002889 del 17.02.2023;

Vista la conclusione favorevole delle verifiche di legge, inerenti la regolarità fiscale, contributiva e previdenziale;

Visti gli atti d'ufficio;

### CONCEDE

Alla Società **Frittelli Maritime Group S.p.A.**

**codice fiscale 01023760422**

**di occupare un'area demaniale marittima scoperta di mq 6.841,00, catastalmente individuata al foglio 11 particella 2 sub 40/parte, situata all'interno del complesso "ex Tubimar", ubicato nell'ambito portuale di Ancona, allo scopo di svolgere attività di deposito e movimentazione di merci alla rinfusa, di merci unitizzate o in container inclusi container vuoti e di rotabili prevalentemente provenienti da sbarco e/o diretti all'imbarco, e relative attività accessorie, funzionali e connesse alle stesse, incluso il deposito di mezzi, macchinari e strumenti di proprietà, fino alla data del 30/11/2023 e con l'obbligo di corrispondere, in riconoscimento della demanialità del bene concesso ed in corrispettivo della presente concessione: canone dovuto anno 2023 = €26.961,04, determinato fino al 30/11/2023 salvo conguaglio da determinarsi ai sensi della Circolare del Ministero vigilante n. 2 del 30/12/2022.**

Questa concessione, che si intende fatta unicamente nei limiti dei diritti che competono al demanio, avrà **durata decorrente dalla data di sottoscrizione fino al 30/11/2023.**

Nel giorno della scadenza il concessionario dovrà sgomberare a proprie spese l'area occupata, asportando gli eventuali manufatti impiantati, e quindi riconsegnarla nel pristino stato all'Amministrazione Portuale, salvo che questa non consenta di rinnovare la presente licenza su una nuova domanda del concessionario, da presentarsi prima di detta scadenza, almeno **nei 180 giorni antecedenti**, in modo che, all'epoca in cui questa dovrà verificarsi, siano pagati il canone e le tasse relative al nuovo periodo della concessione.

Il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà però sempre facoltà di revocare in tutto o in parte la presente concessione nei casi e con le modalità previste dalla legge senza che il concessionario abbia diritto a compensi, indennizzo risarcimenti di sorta.

Parimenti, il Legale Rappresentante dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di dichiarare la decadenza del concessionario della presente concessione nei casi previsti dagli artt. 47 e 48 del Codice della Navigazione, senza che il concessionario stesso abbia diritto ad indennizzi, compensi, risarcimenti o rimborsi di sorta, qualunque sia il periodo trascorso dall'inizio della concessione e salva, in tal caso, la eventuale applicazione delle sanzioni penali, in cui il concessionario fosse incorso.

Nei suddetti casi di revoca della concessione e di dichiarazione di decadenza, il concessionario ha l'obbligo di sgomberare, a proprie spese, l'area occupata, asportando i manufatti impiantati, e di riconsegnare l'area stessa nel pristino stato all'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, sulla semplice intimazione scritta dal Legale Rappresentante, notificata all'interessato in via amministrativa.

In caso di irreperibilità del concessionario, terrà luogo della notifica l'affissione della ingiunzione, per la durata di giorni dieci, all'albo dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale e del Comune entro il cui territorio trovasi la zona demaniale occupata.

Qualora il concessionario non adempia all'obbligo dello sgombero e della riconsegna della zona concessa, tanto alla scadenza della concessione che in caso di revoca o di dichiarazione di decadenza della stessa, l'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale avrà facoltà di provvedervi d'ufficio in danno del concessionario, ed anche in sua assenza,

provvedendo a rimborsarsi delle eventuali spese sulla cauzione prestata, nonché nei modi prescritti dell'articolo 84 del Codice della Navigazione, oppure rivalendosi, ove lo preferisca, sulle somme che potranno ricavarsi dalla vendita dei materiali di demolizione dei manufatti eretti, vendita che l'Autorità Portuale avrà facoltà di eseguire senza formalità di sorta, restando in tal caso integra la responsabilità del concessionario per le eventuali maggiori spese delle quali l'Amministrazione potrà imporre il rimborso nei modi prescritti dal citato articolo 84 del Codice della Navigazione.


Il concessionario sarà direttamente responsabile verso l'Amministrazione Portuale dell'esatto adempimento degli oneri assunti e verso terzi di ogni danno cagionato alle persone e alle proprietà nell'esercizio della presente concessione. Non potrà eccedere i limiti assegnatigli, né variarli; non potrà erigere opere non consentite, né variare quelle ammesse; non potrà cedere ad altri, né in tutto né in parte, né destinare ad altro uso quanto forma oggetto della concessione, né infine indurre alcuna servitù nelle aree attigue a quella concessagli, né recare intralci agli usi e alla pubblica circolazione cui fossero destinate; dovrà lasciare libero l'accesso, sia di giorno che di notte, sulla zona demaniale concessa, al personale dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale, della Capitaneria di Porto, delle altre Pubbliche Amministrazioni interessate o agli organi di polizia.

La presente concessione è altresì subordinata alle seguenti condizioni speciali che verranno appositamente sottoscritte per accettazione dal concessionario:

- 1) Nei casi di scadenza, decadenza o revoca della presente licenza le opere di difficile rimozione restano acquisite allo Stato, senza alcun indennizzo, compenso, risarcimento o rimborso di sorta, ferma restando la facoltà dell'Autorità di ordinare la demolizione con la restituzione del bene demaniale in pristino stato.
- 2) Il concessionario non potrà iniziare eventuali lavori sull'area in concessione se prima non avrà ottenuto il pertinente titolo edilizio e avrà comunque osservato le norme vigenti in materia urbanistica ed ambientale, nonché ottenuto il nulla osta da parte dell'Autorità di Sistema Portuale del Mare Adriatico Centrale.
- 3) Il concessionario dichiara espressamente di manlevare e tenere indenne la Pubblica Amministrazione in modo assoluto da ogni molestia, azione, danno o condanna che ad essa potesse derivare da parte di chiunque o per qualsiasi motivo in dipendenza della presente concessione, nonché di rinunciare a qualsiasi intervento pubblico o indennizzo per danni alle opere della concessione causati dalla erosione marina, da mareggiate o da qualsiasi altro evento.
- 4) le attività dedotte nel titolo demaniale in oggetto dovranno essere svolte nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di edilizia ed urbanistica, tutela ambientale, prevenzione degli incendi, salute e sicurezza fisica dei lavoratori
- 5) Il concessionario si impegna a rispettare le seguenti prescrizioni:
  - a) L'area in oggetto risulta inserita all'interno dell'area denominata "Ex Tubimar", pertanto, al fine di non generare potenziali situazioni di interferenza con la viabilità comune e l'operatività di altre attività che interessano la specifica area si richiede il rispetto degli obblighi riportati nell'Ordinanza n. 05/2022 e nell'Ordinanza n. 14/2022 che il concessionario dichiara di conoscere e di accettare;
  - b) In caso di movimentazione di materiale polverulento in presenza di condizioni meteo avverse (forte vento) il concessionario dovrà ricorrere alla sospensione temporanea delle fasi di scarico/stoccaggio del materiale;
  - c) Sarà cura del concessionario predisporre la messa in sicurezza dell'impianto fognario presente in tale area affinché il materiale movimentato/stoccato non defluisca nell'impianto stesso;
  - d) Il concessionario dovrà preventivamente informare eventuali ditte terze in relazione alle modalità di accesso in orario diurno e notturno, in riguardo alla conformazione dei luoghi e alle procedure operative, ricorrendo, laddove necessario, alla sottoscrizione di appositi verbali di coordinamento;
  - e) Il concessionario dovrà operare in conformità alle vigenti norme legislative, in particolare si richiamano il D.Lgs. 272/99 nonché il D.Lgs. 81/2008 in materia di salute e sicurezza dei lavoratori e comunque nel pieno rispetto di ogni vigente disposizione legislativa, di qualunque ordine e grado, con particolare riguardo alle norme in materie di tutela ambientale, di prevenzione degli incendi, di salute e sicurezza fisica dei lavoratori
- 6) Il Concessionario si impegna a trasmettere il nulla osta doganale rilasciato ai sensi dell'art. 19 D.Lgs. 374/1990 dalla competente Agenzia delle Dogane entro e non oltre 5(cinque) giorni dalla sua ricezione, con impegno a conformarsi a ogni eventuale prescrizione dalla stessa fornita, fatta salva ogni eventuale autorizzazione demaniale all'uopo necessaria.
- 7) È a carico del soggetto concessionario l'adozione di ogni misura preventiva necessaria per impedire che, dalle merci in deposito e dai mezzi d'opera impiegati negli spazi ad oggetto della Concessione, possano verificarsi improprie immissioni di sostanze contaminanti liquide o polverose nel locale sistema di gestione delle acque meteoriche o verso gli spazi confinanti comuni o di altrui competenza.
- 8) Il soggetto concessionario dovrà valutare, anche per il tramite di tecnici adeguatamente qualificati, l'idoneità delle sovrastrutture di pavimentazione esistenti in relazione ai carichi di esercizio ravvisabili nelle attività svolte.
- 9) Sono in capo al concessionario tutti gli oneri finalizzati al possesso dei titoli autorizzativi e degli assensi per legge dovuti nella fattispecie, nonché i connessi adempimenti.
- 10) Il concessionario è obbligato a proprie spese ad effettuare la manutenzione ordinaria e straordinaria degli spazi in concessione. Gli oneri e le spese delle utenze e i relativi allacci sono in carico al concessionario.
- 11) Il Concessionario è tenuto a rispettare le procedure previste dal SID.



92



- AREA A  
n. 22 stalli
- AREA B  
n. 20 stalli
- AREA C  
n. 7 stalli
- AREA D  
n. 1 stallo
- TOTALE N. 50 STALLI



Categoria	Numero	Superficie	Volume	Superficie	Volume	Superficie	Volume	Superficie	Volume
AREA A	1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
AREA B	1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
AREA C	1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
AREA D	1	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00	10.00
TOTALE	50	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00	50.00

